



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1181 DEL 19 dicembre 2018

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da I.C. di Caccamo Antonio/ Comune di Loiri. Procedura aperta per l'affidamento di un appalto di lavori di installazione di una rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio comunale. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 56.795,07 euro.

PREC. 235/18/L

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n.110316 con cui la I.C. di Caccamo Antonio chiede un parere all'Autorità sulla legittimità dell'esclusione in suo danno, segnalando che la stazione appaltante avrebbe rifiutato arbitrariamente il rilascio dell'attestato di presa visione dei luoghi e impedito così la partecipazione alla selezione dell'impresa istante;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 5 dicembre 2018;

VISTE le memorie e la documentazione prodotte dalle parti;

VISTA la comunicazione del Rup in cui si fa rilevare che nel bando di gara, all'art. 12.5, è previsto che l'attestato di presa visione dei luoghi sarebbe stato rilasciato al legale rappresentante o al direttore tecnico dell'impresa o al procuratore incaricato cui sarebbe stato richiesta procura documentata con atto notarile da consegnare in originale o in copia autentica;

RILEVATO che la stazione appaltante riferisce che il delegato dell'impresa non possedeva tale documento per legittimarsi e da ciò sarebbe derivato il rifiuto di concedere l'attestato di presa visione dei luoghi;

CONSIDERATO che l'obbligo di sopralluogo, contemplato dall'art. 106, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, è ora previsto dall'articolo 79, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, laddove afferma che "*quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi....*", di fatto conferma la generale possibilità di prescrivere il sopralluogo negli atti di gara ..." (TAR Lazio, Roma, Sez III, 12 aprile 2017, n. 4480);

RITENUTO che negli appalti di lavori pubblici, il sopralluogo non rappresenta una semplice formalità ma un onere rilevante e necessario per il concorrente al fine di formulare un'offerta consapevole (vd. Cons. di Stato Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037);

CONSIDERATO che in precedenti pareri di questa Autorità è stato ritenuto legittimo, in virtù di espresse previsioni contenute nella lex specialis di gara, negare la possibilità di effettuare il sopralluogo al delegato non dipendente dell'impresa concorrente ancorché munito di procura speciale (vd. Delibera



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Anac n. 219 del 1 marzo 2017 e Parere n. 33 del 11/03/2009), confermando la discrezionalità lasciata all'amministrazione aggiudicatrice in merito alle cautele da adottare nell'applicazione di questo istituto;

RITENUTO che la condizione posta nel caso di specie dall'ente appaltante possa ritenersi legittima e non gravosa per i concorrenti, né tantomeno lesiva del principio di concorrenza e del favor participationis;

Il Consiglio

ritiene l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 gennaio 2019

Per il Segretario, Rosetta Graco